



**COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
(Provincia di SIENA)**

REGOLAMENTO

PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI

DI VIDEOSORVEGLIANZA

DEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/03/2013

Indice

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Premessa
- Art. 2 – Principi generali
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Ambito di applicazione
- Art. 5 – Informativa
- Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

CAPO II – NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DATI

- Art. 7 – Notificazione
- Art. 8 – Responsabile e incaricati del trattamento
- Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 10 – Modalità di raccolta dei dati
- Art. 11 – Obblighi degli operatori

CAPO III – DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Art. 12 – Diritti dell'interessato e accesso ai dati
- Art. 13 – Sicurezza dei dati
- Art. 14 – Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 16 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 17 – Tutela

CAPO V – NORME FINALI

- Art. 18 – Provvedimenti attuativi
- Art. 19 – Norma di rinvio
- Art. 20 – Pubblicità del Regolamento
- Art. 21 – Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Abbadia San Salvatore nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, ai diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezioni dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.), in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante e, tra gli altri provvedimenti della stessa autorità, in particolare del "decalogo" del 29/11/2000 e s.m.i. e del provvedimento del 29/04/2004 e s.m.i.

3. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.

3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno O all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per **"banca dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso l'ufficio della Polizia Municipale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;

b) per **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per **"titolare"**, l'Ente Comune di Abbadia San Salvatore, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per **"responsabile"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;

f) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per **"diffusione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

j) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Abbadia San Salvatore e collegati alla Sala Server.

Art. 5 – Informativa

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:

a) l'affissione del presente Regolamento e del nominativo del "responsabile dell'impianto" in modo stabile all'albo pretorio dell'Amministrazione;

b) l'affissione in modo stabile all'Albo Pretorio dell'elenco aggiornato delle posizioni delle telecamere, del loro raggio di azione e delle inquadrature registrate;

- c) cartelli posizionati nelle postazioni di videosorveglianza, conformi a quanto stabilito dal Garante e chiaramente visibili. In presenza di più telecamere andranno posizionati più cartelli, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità di ripresa. I cartelli potranno essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con la telecamera.

2. L'uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità istituzionali del progetto di videosorveglianza del Comune di Abbadia San Salvatore sono conformi a quanto previsto dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 4 dicembre 2003 n. 24, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dal D.L. 196/2003 e loro s.m.i.

2. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana e più precisamente assolvono alle seguenti finalità:

- attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio;
- tutela del patrimonio comunale;
- controllo di determinate aree, in particolare a fini preventivi di danneggiamenti, atti di vandalismo, condotte illecite ed episodi di microcriminalità;
- monitoraggio del traffico;
- violazioni al Codice della Strada.

3. Il Comune di Abbadia San Salvatore promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine la disponibilità tempestiva di immagini e dati presso il Comando di Polizia Municipale costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale, in particolare nell'ambito di controllo del territorio nelle vie più a rischio. Inoltre, ai fini di prevenzione e repressione degli atti delittuosi, i dati così raccolti, vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

CAPO II NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Art. 7 – Notificazione

1. Il Sindaco del Comune di Abbadia San Salvatore, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

2. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente Regolamento all'Autorità garante per la protezione dei dati personali per la verifica preliminare.

Art. 8 – Responsabile e incaricati del trattamento

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

2. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

5. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati

1. L'attività di videosorveglianza, essendo relativa allo svolgimento di funzioni istituzionali, non ha ad oggetto il trattamento di dati sensibili, non potendosi tuttavia escludere che le registrazioni effettuate siano idonee a far risalire a informazioni di cui all'art. 22 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

2. La stessa non prevede una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce e non prevede digitalizzazione o indicizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa.

3. I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 31 del D.lvo 196/03 e s.m.i. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza deve avvenire conformemente ai principi di liceità, di necessità, di proporzionalità, di finalità di cui al Provvedimento del Garante dei dati personali del 29 aprile 2004 e s.m.i.

4. In particolare i dati dovranno essere raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; il sistema informativo ed il relativo programma informatico non dovranno utilizzare già in origine dati relativi a persone identificabili quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

5. Le immagini dovranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate e, comunque, per un periodo di tempo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, secondo quanto disposto dall'art. 6 del d.l. n.11/2009.

6. Il software sarà configurato in modo da cancellare, trascorsi i termini sopraindicati, automaticamente i dati registrati .

7. Le aree in cui verranno installate le telecamere sono identificate mediante delibera di Giunta comunale (anche tenendo conto di eventuali suggerimenti e/o segnalazioni pervenuti dai singoli consiglieri comunali), che ne motiverà la scelta, evitando aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza e per fini legittimamente perseguibili.

8. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Le immagini raccolte dalle telecamere oggetto di trattamento saranno trattate, raccolte, registrate e conservate secondo le

modalità di cui all'art. 11 del D.lvo 196/03 e s.m.i. e non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 6 del presente regolamento. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati. I dati acquisiti della circolazione stradale non potranno essere collegati con altre banche dati.

9. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 10 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso un sistema composto da una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste e da telecamere connesse alla sala di controllo posta presso il Comando della Polizia Municipale.

2. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

3. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati, e sono collegate alla Sala Server che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamicopreventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

4. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei seguenti casi:

a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;

b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;

c) nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo.

Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l'accertamento, la prevenzione e repressione di reati, quando il pericolo è concreto e specifico di lesione di un bene.

5. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la sala Server ubicata presso il Comando della Polizia Municipale. In questa sede le immagini verranno registrate in digitale su hard disk.

Art. 11 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.

2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso per la conservazione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, solo per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 6.

3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e amministrative e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

CAPO III

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 12 – Diritti dell'interessato e accesso ai dati

1. Tra i dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza vi possono essere dati da considerarsi sensibili ai sensi del D.lvo. 196/03 in quanto possono contenere informazioni definite nell'articolo 4 della citata legge e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 2 e nei limiti stabiliti dall'art. 22 comma 3 e comma 9 e loro s.m.i.. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte dell'autorità giudiziaria, ivi compresa la Polizia Municipale, agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria esclusivamente dietro presentazione di copia di denuncia di reato.

2. Il diritto di accesso ai dati è garantito all'interessato ai sensi dell'art. 7 e seg. del D.lvo 196/03 e s.m.i.

3. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

Art. 13 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la Sala Server ubicata presso il Comando di Polizia Municipale di Abbadia San Salvatore.

2. L'accesso alle immagini è consentito solamente al Responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati. Eventuali accessi di soggetti diversi da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile. Si tratterà unicamente delle persone incaricate di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento nonché degli addetti alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali. Relativamente a tali addetti, il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte loro.

3. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

4. Nei locali del Comando di Polizia Municipale è tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del Codice.

Art. 16 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 17 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

CAPO V NORME FINALI

Art. 18 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 19 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

2. Qualora sopravvengano norme di rango superiore innovative rispetto al disposto del presente regolamento, le presenti disposizioni regolamentari dovranno essere applicate conformemente alle norme sopravvenute.

Art. 20 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 21 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.